

**ATTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI BOLLO DOPO LA LEGGE 183/2011**

DESCRIZIONE	IMPOSTA DI BOLLO SI / NO	RIFERIMENTI e NOTE	DIRITTI DI SEGRETERIA
<b>Atti giudiziari</b> (notifica)	<b>SI</b>	Si ritiene che non sussistano, nel caso di certificati anagrafici richiesti per notificazione di atti giudiziari, i presupposti per la applicazione della disposizione esentativa indicata dall'art. 18 del D.P.R. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia, contributo unificato). Ne consegue che i suddetti certificati anagrafici non possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, 26 maggio 2004] I certificati ad uso notifica atti giudiziari non godono di alcuna esenzione e devono dunque essere rilasciati previo pagamento della ordinaria imposta di bollo [Ministero dell'Interno, parere del 23.2.2007]	<b>SI</b>
<b>Adozione minori</b>	<b>NO</b>	Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici. [L. 184/1983, art. 82]	<b>NO</b> [L. 184/1983, art. 82]
<b>Assegni familiari</b> (stato famiglia)	<b>SI</b> (se preteso dal datore di lavoro)	A parere di questa Direzione le certificazioni di stato di famiglia richieste per accedere al beneficio non rientrano nell'elencazione tassativa dell'art. 9 della Tabella alleg. B al D.P.R. 642/1972, che limita l'esenzione ad «atti e documenti in materia di assegni familiari». Tale carattere non sembra ravvisabile in una certificazione anagrafica nè sembra rilevante, ai fini della specifica esenzione, la finalità della certificazione stessa. In definitiva, si ritiene che gli stati di famiglia rilasciati dal Comune per la presentazione al datore di lavoro siano regolarmente soggetti all'imposta di bollo ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, prot. n. 909-36496/2012 del 1.8.2012]	<b>NO</b> [L. 319/1958, art. 1]
<b>Controversie di lavoro</b>	<b>NO</b>	Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonchè alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. [Articolo unico L. 2 aprile 1958, n. 319 - Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro - come sostituito dall'art. 10 L. 11 agosto 1973, n. 533. Art. 12, comma 2, p. 2., Tab. alleg. B (art. 10 L. 533/1973) al D.P.R. 642/1972]	<b>NO</b> [L. 533/1973, art. 1]
<b>Gratuito patrocinio</b>	<b>NO</b> (vedi nota a lato)	Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non può farsi uso della carta libera, <i>se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato</i> , e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo della produzione. [Art. 18 (Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato) del D.P.R. 642/1972] NB.: perciò, nella richiesta vanno specificati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.	<b>SI</b>
<b>Interdizione e inabilitazione</b> (amministratore di sostegno)	<b>NO</b>	Sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli atti della procura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto. [Art. 13 Tab. alleg. B al D.P.R. 642/1972]	<b>SI</b>

(segue)

DESCRIZIONE	IMPOSTA DI BOLLO SI / NO	RIFERIMENTI e NOTE	DIRITTI DI SEGRETERIA
<b>Divorzio e separazioni</b>	<b>NO</b>	Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. [Art. 19 L. 74/1987. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 154/1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 «nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi».]	<b>NO</b> [Ndr: il diritto di segreteria è il corrispettivo per un servizio, quindi è una tassa]
<b>Poveri (non abbienti)</b>	<b>NO</b>	Poichè l'elenco dei non abbienti non è più esistente, in analogia con quanto indicato nel T.U. dell'imposta di registro, per fruire dell'esenzione dall'imposta di bollo è necessario che l'interessato compri di non essere assoggettato all'imposta sui redditi. [R.M. n. 603/1993. Art. 8 Tab. alleg. B al D.P.R. 642/1972]	<b>SI</b>
<b>ONLUS</b>	<b>NO</b>	Sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli atti, documenti, istanze, contratti, nonchè copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). [Art. 27 bis Tab. alleg. B al D.P.R. 642/1972] Ndr: La lettera della disposizione induce a ritenere che la esenzione si applica tanto in quanto la Onlus chieda direttamente al Comune il rilascio degli atti in questione.	<b>SI</b>
<b>Procedimenti penali</b>	<b>NO</b>	Sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare; i documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato. [Art. 3 Tab. alleg. B al D.P.R. 642/1972]	<b>SI</b>
<b>Avvocati e procuratori (per notifica atti giudiziari)</b>	<b>SI</b>	Il D.P.R. n. 115/2002 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», ed in particolare l'art. 18 «Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato». Il Ministero delle Finanze è intervenuto con Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, del 14 agosto 2002, n. 70 con la quale sono state dettate le linee e i criteri di analisi utili ad una corretta interpretazione della norma in oggetto. Successivamente, la Direzione regionale del Piemonte, Ufficio fiscalità generale, del 26 maggio 2004, n. 04/27442, ha ritenuto che «la richiesta dei suddetti certificati anagrafici non risulta funzionale allo svolgimento del processo per cui gli stessi non possono essere rilasciati in esenzione da imposta di bollo». In conclusione, i certificati anagrafici richiesti da avvocati e procuratori per uso notifica atti giudiziari, devono essere rilasciati in bollo. [Ministero dell'Interno, Parere del 1/6/2006]	<b>SI</b>
<b>Sport</b>	<b>NO</b>	Sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli atti, documenti, istanze, contratti, nonchè copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. [Art. 27 bis Tab. alleg. B al D.P.R. 642/1972]. Ndr: La lettera della disposizione induce a ritenere che la esenzione si applica tanto in quanto le federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI chiedano direttamente al Comune il rilascio degli atti in questione.	<b>SI</b>

(segue)

DESCRIZIONE	IMPOSTA DI BOLLO SI / NO	RIFERIMENTI e NOTE	DIRITTI DI SEGRETERIA
<b>Successioni</b>	<b>SI</b>	Nella dichiarazione di successione il contribuente, attesta con autocertificazione i fatti, stati e qualità personali in conformità a quanto stabilito dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000. Quindi non sussiste pertanto alcun obbligo di allegare alla dichiarazione di successione i certificati previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 346/1990; qualora però gli stessi fossero rilasciati dall'ente pubblico (nдр: per banche, assicurazioni, bancoposta) devono essere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 4 della Tariffa alleg. A al D.P.R. n. 642/1972, assoggettati fin dall'origine all'imposta di bollo. [Agenzia delle entrate, Direzione Regionale del Piemonte, prot. n. 27085/06 dell'8.6.2006] Ndr: La risoluzione 25/E del 29.3.2010 dell'Agenzia delle Entrate è da ritenersi non più corretta; infatti, con l'entrata in vigore della legge 183/2011 è vietato alle pubbliche amministrazioni di esigere dai privati la esibizione di certificati (cosa che quella risoluzione invece 'tollerava').	<b>SI</b>
<b>Recupero crediti</b> (società)	<b>SI</b>	Si ritiene che i certificati anagrafici richiesti dalle società di recupero crediti siano da assoggettare all'imposta di bollo in quanto non vi sono specifiche disposizioni normative che ne consentono il rilascio in esenzione. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, 23 giugno 2010]	<b>SI</b>
<b>Recupero crediti</b> (difensore d'ufficio)	<b>SI</b>	Si ritiene che il rilascio certificato anagrafico da parte del Comune su richiesta del difensore d'ufficio, pur utile nell'economia della <i>procedura</i> e dunque potenzialmente funzionale ad un suo fruttuoso svolgimento, tuttavia non ne entra a far parte. Il certificato stesso, pertanto, è regolarmente soggetto ad imposta di bollo, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, prot. n. 909-41053/2012 del 10.9.2012]	<b>SI</b>
<b>Recupero crediti</b> (da istituti di credito)	<b>SI</b>	Gli atti di recupero crediti posti in essere da Istituti di Credito non sono nè oggettivamente nè soggettivamente assimilabili ad alcuna delle voci oggetto di esenzione. I certificati in parola saranno pertanto regolarmente soggetti ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 della Tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, prot. n. 909-27671/2008 del 22.5.2008]	<b>SI</b>
<b>Cremazione</b> (manifestazione di volontà)	<b>SI</b>	La manifestazione di volontà per la cremazione effettuata tramite un 'processo verbale' reso davanti all'ufficiale dello stato civile non ha i requisiti necessari per l'applicazione dell'art. 17 della Tabella alleg. B al D.P.R. 642/1972. Pertanto, rilevata l'assenza di una specifica previsione normativa in merito all'esenzione dei processi verbali di manifestazione di volontà alla cremazione - ne discende la loro assoggettabilità all'imposta di bollo fin dall'origine in quanto atti ricevuti da altri pubblici ufficiali non rientranti nella previsione di esenzione del citato art. 17. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale del Veneto, prot. n. 907-35613/2010 del 22.10.2010]	<b>NO</b> [atto del privato rivolto al servizio comunale]
<b>Trasporto salme</b>	<b>NO</b>	Qualora una diversa autorizzazione <i>valga anche</i> come autorizzazione al trasporto, quest'ultima rimane assorbita, agli effetti dell'imposta di bollo, nel trattamento fiscale riservabile alla prima. Pertanto, le autorizzazioni all'inumazione o alla tumulazione, che valgono anche come autorizzazione al trasporto (cfr. LR del Veneto n. 18/2010, art. 23) vanno rilasciate in carta semplice ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 396/2000. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale del Veneto, prot. n. 907-40021/2010 del 24.11.2010]	<b>SI</b>
<b>Cremazione</b> (autorizzazione)	<b>SI</b>	Le autorizzazioni alla cremazione ex art. 13 della legge n. 130/2001, che valgono anche come autorizzazioni al trasporto funebre (cfr. LR del Veneto n. 18/2010, art. 23, comma 2) non beneficiando in sè di una specifica esenzione dal tributo, risultano soggette all'imposta di bollo. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale del Veneto, prot. n. 907-40021/2010 del 24.11.2010]	<b>SI</b>

(segue)

DESCRIZIONE	IMPOSTA DI BOLLO SI / NO	RIFERIMENTI e NOTE	DIRITTI DI SEGRETERIA
<b>Ordini professionali</b>	<b>SI</b>	Le certificazioni anagrafiche richieste da Ordini professionali sono soggette all'imposta di bollo ai sensi degli artt. 1 e 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, prot. n. 909-50224/2010 del 14.10.2010]	<b>SI</b>
<b>Partiti politici</b> (richieste e autorizzazioni OSAP)	<b>SI</b>	Le istanze presentate all'amministrazione comunale dai partiti politici, al di fuori del periodo elettorale, per l'occupazione di suolo pubblico per volantinaggio e le relative autorizzazioni non rientrano nella previsione dell'art. 27-ter della tabella alleg. B al D.P.R. 642/1972, configurandosi come mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo che non è imposta da alcuna norma giuridica. Si ritiene che le istanze in argomento e le relative autorizzazioni sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi degli artt. 3 e 4 della Tariffa alleg. A annessa al citato D.P.R. 642. [Agenzia delle Entrate. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 89 del 01.04.2009]	<b>NO</b> per richiesta <b>SI</b> per autorizzazione
<b>Stranieri</b> (pratiche concernenti la disciplina dell'immigrazione)	<b>SI</b>	I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le autodichiarazioni limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. [Art. 3, comma 2, del D.P.R. 445/2000] Ndr: Il termine inizialmente previsto (1° gennaio 2013) per la modifica di questa norma è stato portato al 30 giugno 2013 (Cfr. p. 22 della Tabella 2 annessa all'art. 1, comma 388, della legge 228/2012). Perciò, fino a quella data, è legittima la richiesta e obbligatorio il rilascio della certificazione a cittadini stranieri finalizzata a pratiche concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Va apposta in questi certificati la dicitura: «Certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione».	<b>SI</b>
<b>Elettorale</b> (certificato di iscrizione alle liste)	<b>NO</b>	Sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale. [Art. 1 Tab. alleg. B al D.P.R. 642/1972]	<b>NO</b> (Legge 604/1962, tabella D), norme speciali, punto 8)
<b>Consolati stranieri</b>	<b>SI</b>	Ndr: Le Ambasciate e i Consolati stranieri non rientrano nell'ipotesi esentativa di cui all'art. 16 della Tab. alleg. B al D.P.R. 642/1972, pertanto i certificati da essi eventualmente richiesti sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa alleg. A al D.P.R. 642.	<b>SI</b>
<b>Mutui bancari</b>	<b>SI</b>	Ai certificati richiesti dalle banche al fine di istruire e concedere mutui a medio e lungo termine non è applicabile l'esenzione dell'imposta di bollo prevista dagli artt. 15 e 16 del D.P.R. n. 601/1973, in quanto atti prodromici rispetto alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine. Pertanto scontano l'imposta di bollo fin dall'origine, come previsto dall'art. 4 della Tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972. [R.M. 10 novembre 1990, n. 391191]	<b>SI</b>
<b>Assicurazioni private</b>	<b>SI</b>	Ndr: I certificati anagrafici richiesti dalle imprese di assicurazioni private per sottoscrivere o disdire polizze sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 4 della Tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972, dato che non esiste alcuna norma esentativa in materia.	<b>SI</b>

**AVVERTENZA**

I diritti di segreteria sui certificati anagrafici anche richiesti dalle pubbliche amministrazioni devono comunque essere corrisposti a meno che non si tratti di amministrazioni dello Stato, regioni, province, Comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane [Legge 8 giugno 1962, n. 604, tabella D), norme speciali, punto 7].

GIOVANNI PIZZO, *L'imposta di bollo sulla documentazione amministrativa dei Comuni*, Sepel editrice, 2009.

DONATO BERLOCO, *La disciplina del rilascio delle certificazioni dopo la legge n. 183 del 12 novembre 2011. Problematiche*, Sepel editrice, 2012, e-book.